

Regolamento per l'elezione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e la salute (RLS) dell'Università degli Studi di Firenze

Premessa - In ottemperanza a quanto disposto dall' Art. 47 D.Lgs 81/2008 e successive modificazioni e con riferimento all'Accordo Decentrato di Ateneo, si redige il presente Regolamento per l'elezione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.) presso l'Università degli Studi di Firenze.

Art. 1 (Elettorato attivo)

Ha diritto di voto tutto il personale dell'Università degli Studi di Firenze con un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato o determinato o con contratto di collaborazione di lavoro, gli assegnisti di ricerca e i dottorandi. Gli elenchi del personale dipendente, degli assegnisti di ricerca e dei dottorandi aventi diritto al voto sono resi pubblici mediante deposito presso l'ufficio incaricato delle procedure elettorali dell'amministrazione centrale nonché sulla pagina web dell'Ateneo almeno 7/15 giorni prima della data della votazione. I titolari dei contratti di collaborazione di lavoro dovranno presentare copia del contratto al seggio elettorale per poter votare.

Art. 2 (Elettorato passivo)

Sono eleggibili tutti i dipendenti assunti a tempo indeterminato che abbiano presentato la propria candidatura ai sensi del successivo articolo 3, con esclusione:

- delle categorie indicate nell'art. 10;
- del personale che per raggiunti limiti d'età cessa il servizio nel triennio interessato.

Art. 3 (Candidature)

Le singole candidature dovranno essere depositate presso l'ufficio indicato dall'Amministrazione entro il giorno e le ore stabiliti. Le candidature, sottoscritte dai candidati, saranno presentate alla Commissione Elettorale; dovranno pervenire almeno 20 gg. prima delle elezioni ed essere pubblicate nell'apposita sezione del sito almeno 10 gg. lavorativi prima della data concordata per l'inizio delle votazioni.

L'Amministrazione provvederà a redigere ed a pubblicizzare l'elenco di tutte le candidature che siano state ritenute ammissibili dalla Commissione Elettorale

Art. 4 (Commissione Elettorale)

Le elezioni per il triennio successivo dovranno essere indette almeno tre mesi prima della scadenza del mandato. Al fine di assicurare il regolare svolgimento della consultazione, è costituita una Commissione elettorale composta dalle OO.SS. e dalle RSU, ciascuna delle quali dovrà indicare all'Amministrazione due nominativi, uno effettivo ed uno supplente; sono esclusi i candidati alle elezioni. La Commissione dovrà essere nominata almeno 30 giorni prima della data di avvio delle elezioni. L'Amministrazione provvederà a effettuare la prima convocazione. La Commissione elettorale nella prima seduta elegge il Presidente, indice le elezioni con apposita comunicazione e secondo le modalità indicate nell'art. 6 del presente "Regolamento" e provvede a tutte le operazioni necessarie alle votazioni.

Art. 5 (Compiti della commissione elettorale)

La Commissione Elettorale si occupa di tutte le formalità e gli adempimenti connessi alla votazione, quali l'indizione della votazione, la consultazione, lo scrutinio, la proclamazione degli eletti e la relativa pubblicazione (entro 5 gg) sul sito dell'Ateneo. La commissione dovrà provvedere a:

- acquisire l'elenco generale dell'elettorato;
- verificare le candidature presentate e decidere circa l'ammissibilità delle stesse;
- prendere in esame i ricorsi in materia di ammissibilità di candidature che dovranno essere presentati, a pena di decadenza, entro due giorni dalla pubblicazione delle candidature stesse;
- definire i seggi elettorali con l'attribuzione dei relativi elettori;
- distribuire il materiale necessario allo svolgimento delle elezioni;
- nominare i presidenti di seggio e gli scrutatori;
- organizzare e gestire le operazioni di scrutinio;
- raccogliere i dati elettorali parziali dei singoli seggi e aggregare i voti;
- prendere in esame e decidere sui voti contestati e su eventuali ricorsi;

- proclamare gli eletti;
- comunicare l'effettiva elezione agli interessati;
- comunicare i risultati ai lavoratori e alle RSU e OO.SS.;
- trasmettere i verbali e degli atti all'Amministrazione.

Art. 6 (Modalità di voto)

La data delle votazioni e la relativa durata è concordata tra l'Amministrazione, le OO.SS. e le RSU. Per l'espressione del voto, ciascun elettore ha a disposizione una scheda e può esprimere fino a due preferenze con l'indicazione del nome e cognome; in caso di omonimia, dovrà essere indicata anche la sede di servizio.

Art. 7 (Operazioni di scrutinio)

Le operazioni di scrutinio inizieranno e si concluderanno immediatamente dopo la chiusura dei seggi. La Commissione Elettorale provvederà allo scrutinio verificando:

- il numero dei votanti effettivi (non è previsto un quorum);
- il numero delle schede scrutinate;
- il numero dei voti riportati da ciascun candidato;
- il numero delle schede bianche o nulle.

Delle operazioni di scrutinio verrà redatto verbale, validato dalla Commissione, che sarà consegnato dall'Amministrazione ai candidati eletti ed alle RSU e OO.SS.

Art. 8 (Proclamazione degli eletti)

Sono eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti fra due o più candidati, risulta eletto colui che ha la maggiore anzianità di servizio presso l'Università e in subordine la minor età.

Art. 9 (Rinuncia o cessazione)

Nel caso in cui durante il triennio il RLS rinunci o venga a cessare dall'incarico, verrà sostituito dal primo dei non eletti.

Art. 10 (Incompatibilità con incarico ricoperto)

La figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza nei Luoghi di Lavoro è incompatibile con:

- l'appartenenza all'Ufficio Servizio Prevenzione e Protezione;
- la carica di Medico Competente;
- l'appartenenza al Servizio Veterinario Centralizzato;
- l'appartenenza al Servizio di Radioprotezione fisica e medica;
- la responsabilità della direzione di una struttura o i relativi delegati per la sicurezza (Dipartimento, Polo, Scuole, Biblioteca, Centro di Servizi Interdipartimentali, Servizio dell'Amministrazione Centrale, Ateneo);
- la rappresentanza della delegazione di parte pubblica nella contrattazione integrativa, ovvero la partecipazione in qualità di membro negli organi statutari sindacali;
- la carica di membro del Consiglio di Amministrazione, del Senato Accademico o del Comitato Unico di Garanzia dell'Università di Firenze.